



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE
DEL VIADOTTO DI ALBIANO SUL FIUME MAGRA
(Art. 2 DPCM 09/06/2020 - art. 4 D.L. 32/20019 conv. L. 55/2020)

ORDINANZA N.3 DEL 17 FEBBRAIO 2021

Ripristino con opere temporanee del collegamento viario interrotto dal crollo del viadotto di Albiano Magra

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto di Albiano sul fiume Magra, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato il citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare, il comma 1 concernente individuazione degli interventi mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per i quali si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti, con poteri volti a consentire di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure relative all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati come prioritari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2020 che, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, a seguito del collasso avvenuto l'8 aprile 2020 del Viadotto di Albiano Magra, comune di Aulla (MS), situato sulla S.S. 330, ha qualificato, all'articolo 1, la ricostruzione del suddetto Viadotto di Albiano sul Fiume Magra, tra il km 10+422 e km 10+680, che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato di Albiano Magra, come intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle procedure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 novembre 2020 che, al fine di agevolare e di dare impulso all'adozione degli atti connessi alla ricostruzione della citata opera e di accelerare le azioni di indirizzo, supporto e intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, ha modificato e integrato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2020 che, all'articolo 2 comma 3, ha incaricato il Commissario straordinario di sovrintendere, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi;

VISTO il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2020 che, all'articolo 2 comma 2, ha autorizzato il Commissario straordinario a mettere in atto ogni attività, anche in somma urgenza, per ripristinare, con opere temporanee o provvisorie, il collegamento interrotto, utilizzando a tal fine le deroghe e le procedure previste dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2020 che, all'articolo 2 comma 4, ha stabilito che il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza;

VISTO il punto 4 dell'Ordinanza 106 (2) del 14 agosto 2020, con cui si ordinava ad Anas S.p.A. di avviare, in ottemperanza all'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 9/06/2020, non appena definito il progetto sulla base dei pareri e dei precedenti punti 1, 2 e 3, ed assicurando la gestione, funzionalità e fruibilità, dell'opera provvisoria S.S. 330 "di Buonviaggio" - Lavori di costruzione di rampe di collegamento tra la SS330 e l'Autostrada A15, in località Albiano Magra", i lavori con tempestività valutando la possibilità da parte di ANAS di utilizzare contratti già in essere o con eventuale ricorso a procedure d'urgenza;

VISTO il punto 6 dell'Ordinanza 106 (2) del 14 agosto 2020, con cui si ordinava ad Anas S.p.A. di comunicare tempestivamente al Commissario eventuali elementi ostativi che potessero pregiudicare la realizzazione dell'intervento;

VISTO il parere del 30 ottobre 2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull'opera provvisoria S.S. 330 "di Buonviaggio" - Lavori di costruzione di rampe di collegamento tra la SS330 e l'Autostrada A15, in località Albiano Magra", richiesto da Anas S.p.A. con nota 0412179 del 11/08/2020, ai sensi del D.M. 05/11/2001 n. 6792 e del D.M. 16/04/2006 n. 1699, in merito al mancato rispetto delle norme geometriche per le strade e intersezioni stradali, con cui veniva evidenziato, tra l'altro, che *"...non si può non rilevare che i numerosi e consistenti scostamenti sono tali da andare oltre il limite del significato di deroga...."*, *"Tanto più che la soluzione prospettata presenta dichiarate criticità in termini di scadimento di livello di servizio (da A a C) e di sicurezza con associata necessità di adozione di importanti misure mitigative, quali la riduzione di velocità in corrispondenza del restringimento di carreggiata, che potrebbero, nella specificità della situazione in esame, non essere garantite nella loro osservanza, né risolutive"*;

VISTA la nota di Anas S.p.A. prot. 680644 del 18 dicembre 2020, con cui, ai sensi del punto 6 dell'Ordinanza 106 (2) del 14 agosto 2020, in conseguenza del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si propone di interrompere il completamento della progettazione e la successiva realizzazione del collegamento provvisorio tra la SS330 e l'Autostrada A15;

VISTA la nota del 12 gennaio 2021 con cui la Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (di seguito SALT) gestore della autostrada A12 (Livorno – La Spezia), dando seguito alla disponibilità offerta con nota 10876 del 26 novembre 2020 ad eseguire ogni attività di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali anche interessanti la sede autostradale utili a ripristinare il collegamento interrotto nel più breve tempo possibile, trasmetteva il progetto esecutivo relativo ad un intervento di costruzione di rampe di collegamento tra la SS330 e l'Autostrada A12, in località Ceparana del Comune di Bolano (SP) (di seguito Collegamento Provvisorio);

PRESO ATTO che detto intervento veniva sviluppato nel pieno rispetto delle norme geometriche per le strade e per le intersezioni stradali, garantendo quindi la piena sicurezza stradale e l'assenza di impatti sul livello di servizio dell'autostrada, nonché conseguendo rilevanti benefici in termini di miglioramento dei percorsi di viabilità alternativa;

CONSIDERATO che tale soluzione è idonea, oltreché a realizzare sollecitamente un'alternativa di viabilità al collegamento stradale interrotto dal crollo del viadotto di Albiano, anche a migliorare le condizioni di sicurezza dell'assetto viario complessivo dell'area posta tra la sponda destra del fiume Magra e la sponda sinistra del fiume Vara

e, in particolare, dell'accesso alla autostrada, nelle more della già prevista realizzazione di altre opere viarie collegate alla autostrada stessa, nonché di altri interventi di messa in sicurezza di viabilità esistenti; come tale, è altresì coerente con le finalità di interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (di seguito MIT DGVCA) per la migliore gestione della autostrada medesima.

CONSIDERATO il concorrente interesse del MIT alla realizzazione dell'opera, il preminente interesse alla più sollecita realizzazione della stessa, la migliore integrazione dell'opera medesima nella autostrada in concessione e la tutela della sicurezza autostradale nel periodo di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che il Commissario ha convenuto con il MIT e l'ANAS che la soluzione più opportuna sia quella di provvedere alla realizzazione dell'accesso nell'ambito delle attività di competenza della concessionaria SALT e del rapporto già in atto tra il MIT e la stessa SALT che si è dichiarata disponibile alla realizzazione dell'intervento, e nelle more del perfezionamento del trasferimento dell'infrastruttura al nuovo operatore individuato tramite gara.

VISTO il Protocollo di intesa che il Commissario straordinario, il MIT DGVCA, ANAS S.p.A. e la SALT hanno sottoscritto in data 21 gennaio 2021, che tra l'altro prevede:

- che il MIT DGVCA, provveda alla realizzazione del Collegamento Provvisorio, nell'ambito del rapporto in atto intercorrente con la concessionaria SALT, che si è impegnata, in adempimento delle prestazioni a suo carico quale attuale gestore della autostrada A12, alla progettazione, direzione ed esecuzione del Collegamento Provvisorio.
- che in ragione dell'urgenza dell'intervento, il Commissario provveda, con propria ordinanza:
 - a consentire la progettazione e realizzazione delle opere predette mediante società collegate alla SALT, in deroga all'art. 177 del D.lgs 50/2016;
 - all'approvazione del progetto redatto dalla SALT, anche ai fini del rilascio di ogni autorizzazione occorrente per la realizzazione degli stessi ed ai fini delle procedure espropriative delle aree occorrenti; il tutto nell'ambito delle proprie competenze e con le procedure previste dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- che il MIT DGVCA provvederà alla collaudo del Collegamento Provvisorio ed a quanto necessario alla apertura al traffico della stessa.
- che il Collegamento Provvisorio, venga interamente finanziato con risorse di ANAS.

CONSIDERATO che dal 8 aprile con il crollo del ponte di Albiano permane interrotto il collegamento fra l'abitato di Albiano Magra e la restante parte del territorio comunale e Toscano, obbligando la popolazione e le attività economiche insistenti sul territorio ad utilizzare un percorso alternativo che richiede lunghi tempi di percorrenza;

CONSIDERATO che, in ragione di tale assenza del collegamento fra Albiano Magra e Santo Stefano Magra, permane una situazione di elevata criticità e rischio per la popolazione;

CONSIDERATO che il progetto "S.S. 330 "di Buonviaggio" - Collegamento provvisorio tra la SS330 e la viabilità Autostradale A12, in località Ceparana del Comune di Bolano" è un intervento provvisorio strettamente necessario per garantire il collegamento fra Albiano Magra e la restante parte del territorio comunale e regionale fino alla realizzazione del nuovo ponte sul F. Magra;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi alla realizzazione dell'intervento provvisorio per il ripristino urgente ed indifferibile del collegamento viario interrotto dal crollo del viadotto, avviando, in ottemperanza all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 9/06/2020, seppure nel rispetto delle normative vigenti non derogabili, tutte le verifiche necessarie ed i possibili lavori provvisori, valutando anche la procedura di somma urgenza, di cui al art. 163 del D.lgs. 50/2016, garantendo in ogni caso le condizioni di gestione, funzionalità e fruibilità, dell'opera provvisoria;

DISPONE

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui integralmente riportate, nel rispetto delle prerogative di legge, nell'esercizio dei poteri di cui ali DPCM 09.06.2020 come modificato dal DPCM 11.11.2020, e con le deroghe previste dall'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

ART. 1

(Approvazione del Protocollo di Intesa)

1. E' approvato, per quanto di competenza, il Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il MIT DGVCA, ANAS S.p.A. e SALT, sottoscritto in data 21 gennaio 2021, relativo alla individuazione e realizzazione degli interventi provvisori necessari per garantire il collegamento fra Albiano Magra e la restante parte del territorio comunale e regionale fino alla realizzazione del nuovo ponte sul F. Magra.

ART. 2

(Realizzazione del Collegamento Provvisorio)

1. Il MIT DGVCA è autorizzato a provvedere alla realizzazione del Collegamento Provvisorio nell'ambito del rapporto in atto intercorrente con la SALT, che si è impegnata, in adempimento delle prestazioni a suo carico quale attuale gestore della autostrada A12 e nelle more del perfezionamento del trasferimento dell'infrastruttura al nuovo operatore individuato tramite gara, alla progettazione, direzione ed esecuzione del Collegamento Provvisorio.
2. In attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 ed in ottemperanza all'art. 2. comma 2 del D.P.C.M. 9/06/2020, la SALT è autorizzata ad avviare con la massima tempestività la progettazione esecutiva e, successivamente all'approvazione del Commissario straordinario, i lavori per la realizzazione del Collegamento Provvisorio, anche facendo ricorso a società collegate alla Concessionaria, in deroga all'art. 177 del D. Lgs 50/2016;
3. La SALT è autorizzata a far effettuare dal responsabile unico del procedimento la verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D. Lgs 50/2016, del Collegamento Provvisorio, in deroga al comma 6 del medesimo articolo;
4. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione del Collegamento Provvisorio, la SALT opera in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario straordinario, nelle modalità derogatorie previste dall'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvedendo, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5. La SALT è autorizzata ad avviare, in ottemperanza all'art. 2. comma 2 del D.P.C.M. 9/06/2020, tutte le attività necessarie, anche in sito, di misura, di verifica, di indagine conoscitiva per l'ottimizzazione del progetto e di pre-allestimento del cantiere, propedeutiche e funzionali alla tempestiva realizzazione del Collegamento Provvisorio, se necessario anche in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, al fine di minimizzare i tempi di attuazione dell'intervento.
6. La SALT è tenuta a dare preventiva comunicazione al Commissario straordinario e al MIT DGVCA della motivata adozione delle deroghe previste al presente articolo.

ART. 3

(Gestione del Collegamento Provvisorio)

1. Entro 45 giorni dalla data della presente Ordinanza dovrà essere sottoscritto il protocollo per la regolazione dei rapporti connessi alla gestione temporanea del Collegamento Provvisorio tra MIT DGVCA, Anas S.p.A. e SALT, previsto dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1. La regolazione dei rapporti economici dovrà essere improntata, nel principio di neutralità economica-finanziaria, al solo recupero degli eventuali oneri con esclusione di ricavi addizionali.

ART. 4

(Copertura finanziaria)

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, specificatamente relativi alla realizzazione del Collegamento Provvisorio, si provvede con risorse finanziarie a carico di Anas S.p.A., in conformità e nelle modalità previste nel protocollo di intesa di cui all'articolo 1.

ART. 5

(Abrogazioni)

1. E' abrogata l'Ordinanza n. 106 (2) del 14 agosto 2020 relativa al progetto dell'opera provvisoriale "S.S. 330 "di Buonviaggio" - Lavori di costruzione di rampe di collegamento tra la SS330 e l'Autostrada A15, in località Albiano Magra", che non verrà realizzata in quanto sostituita dal Collegamento Provvisorio oggetto della presente ordinanza.

ART. 6

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. La presente ordinanza è comunicata ad al Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, alla Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «InvestItalia», alla Regione Toscana, alla Regione Liguria, ad ANAS S.p.A. e alla SALT p. A., ed è pubblicata, ai sensi dell'art.42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito istituzionale del Commissario Straordinario e di Anas S.p.A.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua trasmissione alle Amministrazione ed alle Società di cui al comma precedente e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Anas S.p.A..

Fulvio Maria Soccodato